

TI_GERICHTE 60.2008.182 vom 11. Juni 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-06-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2008.182

FR: TI_GERICHTE 60.2008.182 du 11 juin 2008

IT: TI_GERICHTE 60.2008.182 del 11 giugno 2008

Regeste

Ricorso contro l'atto di accusa

Erwägungen

E. 1

L'art. 201 cpv. 1 CPP riserva all'accusato e alla parte civile la facoltà di impugnare dinanzi a questa Camera, nel termine di dieci giorni dalla sua intimazione, l'atto di accusa per opporre la sua nullità per vizio di forma (lit. a), oppure l'incompetenza delle assise indicatevi (lit. b), oppure ancora le eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione del reato (lit. c).

E. 2

Giusta l'art. 205 CPP, il giudizio di questa Camera che decide la reiezione del ricorso non è definitivo e può quindi essere riveduto al dibattimento dinanzi al giudice del merito. Quando la Camera dei ricorsi penali non ritiene fondato il ricorso perché non ravvisa vizi di forma tali da concludere per la nullità dell'atto d'accusa o perché ritiene competente la Corte di assise indicata, o perché esclude esservi eccezioni che sospendono od escludono la persecuzione o il carattere del reato incriminato, essa pronuncia con decreto non motivato (art. 205 CPP). Questa norma trova fondamento - specie per quanto concerne un ricorso che oppone eccezioni tali da sospendere o escludere la persecuzione del reato - nella necessità di non pregiudicare, anche in via indiretta, le competenze delle Corti delle assise e meglio i diritti della difesa al pubblico dibattimento. E' tuttavia doveroso ed opportuno esporre le considerazioni che sorreggono il giudizio di questa Camera, ove queste non attengono a questioni di merito, le sole che possono soggiacere alla limitazione imposta dall'art. 205 CPP (cfr. decisione CRP 3.2.1993 in re E. F., A. P. e E. P.).

E. 3

Nel presente caso, da quanto desumibile dal testo del gravame, l'atto d'accusa è contestato per vizio di forma, in quanto il testo del rinvio a giudizio sarebbe troppo dettagliato.

E. 4

Ai sensi dell'art. 200 cpv. 1 lit. b CPP l'atto di accusa deve indicare l'azione od omissione punibile, con cenno alle circostanze di tempo e di luogo in cui venne commessa e di quelle che influiscono sulla sua qualifica legale: esso - in applicazione del principio accusatorio (cfr. art. 32 cpv. 2 CF e 6 cifra 3 lit. a CEDU), che garantisce i diritti di difesa dell'accusato e concretizza in tal modo il diritto di essere sentito (cfr. art. 29 cpv. 2 CF) - deve quindi riportare fatti che, seppur sommariamente, specifichino e diano le necessarie indicazioni sull'azione, rispettivamente sull'omissione punibile, così che l'accusato possa conoscere in modo univoco l'imputazione che gli viene mossa già dall'atto di deferimento alla Corte giudicante, e ciò nel suo interesse in ordine ad una preparazione corretta e compiuta della

propria difesa [cfr. sentenze TF 24.11.2003 in re X., inc. 6P.136/2003, e 11.11.2002 in re A., inc. 1P.494/2002 (pubblicata in PRA 2003 n. 81); DTF 126 I 19 e 120 IV 348; sentenze 11.3.1985 in re A. F., inc. 70/1985, e 8.6.1984 in re X. ed altri, inc. 46-50-51/1984, di questa Camera, pubblicate in REP. 1986, p. 164 e 1986 p. 164 ss.; sentenza 17.1.1996 del Kantonsgericht del Canton Grigioni in re B., pubblicata in PKG 1996 n. 34; N. SCHMID, *Strafprozessrecht*, 4. ed., Zurigo 2004, n. 145 ss. e 813 ss.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, *Schweizerisches Strafprozessrecht*, 6. ed., Basilea 2005, § 50 n. 1 ss. e § 79 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, *Traité de procédure pénale suisse*, Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 321 ss. e 1098 ss.; A. DONATSCH / N. SCHMID, *Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Zürich*, Zurigo 2000, n. 2 ss. ad art. 162 StPO; N. OBERHOLZER, *Grundzüge des Strafprozessrechts*, Berna 1994, n. 14.3; J. A. FROWEIN / W. PEUKERT, *Europäische Menschenrechtskonvention, EMRK - Kommentar*, 2. ed., Kehl 1996, n. 175 ad art. 6 CEDU]. Al fine di circoscrivere l'oggetto del processo e del giudizio e di assicurare i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (cfr. sentenze 21.10.1999 in re B. e 24.3.1998 in re C. della Corte di cassazione e di revisione penale, pubblicate in REP. 1999 n. 132 e 1998 n. 124), il reato rimproverato all'accusato deve pertanto essere descritto in modo preciso e deve essere individualizzato in particolare con l'indicazione delle sue componenti di tempo, di luogo, di modalità di commissione e di forma di partecipazione (correatità, complicità, istigazione: cfr. A. DONATSCH / N. SCHMID, op. cit., n.

E. 7

ad art. 162 StPO; cfr. anche sentenza TF 22.10.2003 in re X., inc. 6P.113/2003, e DTF 120 IV 348 considerando 3c). 5. Come ricordato dalla giurisprudenza di questa Camera in relazione alle norme del vCPP (che corrispondono, per l'essenziale, alle norme attuali del CPP), “ esorbita i limiti posti dalla legge di procedura l'atto d'accusa che contiene ricorrenti citazioni letterali di testimonianze e di risultanze peritali dell'istruzione formale (ammissibili invece i semplici richiami ai verbali e ai documenti istruttori) nonché esposti discorsivi diffusi su particolari non direttamente riconducibili agli elementi costitutivi del reato ” (Rep. 1986 p. 164 ss., p. 164). Come ricordato nel medesimo giudizio, “ Un atto d'accusa non rispetterebbe pertanto i limiti dell'art. 160 nr. 2 (v)CPP (...) ove assuma forza di arringa rispettivamente di motivazione, e cioè di conclusione di fondo sulla questione della consapevolezza (...) ”, e nello stesso tempo “ La natura dell'atto d'accusa e la fattispecie che lo stesso può riguardare, escludono che in proposito possa comunque essere dettata una regola generale (...): d'altro canto, proprio in quest'ottica e nel rispetto delle competenze del magistrato requirente, la Camera dei ricorsi penali deve limitare il campo delle nullità formali a quelle deficienze che esigono la rigorosa sanzione della nullità soprassedendo quelle che non influiscono sulla formazione dell'atto d'accusa ”. Nella giurisprudenza ricordata, questa Camera non aveva ritenuto vizio di forma la diffusa puntualizzazione di tutti gli elementi di fatto considerati dal magistrato requirente siccome concorrenti a costituire un complesso reato di bancarotta semplice, ritenendo al contrario esorbitante un esposto discorsivo, quale una memoria o un allegato, in cui venivano menzionate o riassunte le prove a sostegno dell'accusa. 6. Nel presente caso, in perfetto ossequio del principio accusatorio, il testo dell'atto d'accusa censurato indica in modo rigoroso quali sono i fatti rimproverati all'accusato e costitutivi del reato imputato, esponendo le circostanze di tempo, di luogo e di modalità di commissione dello stesso. Il testo dell'atto d'accusa non è certo esorbitante, discorsivo e non assurge a memoriale o ad allegato: è preciso e dettagliato, con riferimento ai fatti. Anche quanto riportato dei dialoghi

tra accusato e vittime è contenuto al minimo indispensabile, necessario per caratterizzare e qualificare l'azione rimproverata e gli elementi costitutivi del reato.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.